



Comune di Rovereto

ORDINANZA

N. 3

Data 25/11/2016

Tipo: Temporanea

Validità: 27/11/2016-26/03/2017
pratica:

OGGETTO:

Attuazione del Piano provinciale di tutela di qualità dell'aria con riferimento ai provvedimenti di carattere strutturale per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante il periodo invernale (27 novembre 2016 – 26 marzo 2017)

IL SINDACO

Con deliberazione n. 2051 del 21 settembre 2007, la Giunta provinciale ha approvato in via definitiva il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria.

Tale Piano, previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, e redatto in conformità alle indicazioni del D.M. n° 261 del 1 ottobre 2002, rappresenta lo strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d'intervento volte a garantire la tutela della qualità dell'aria ambiente nel territorio provinciale.

Esso descrive infatti le misure da adottare nel breve e nel lungo periodo per ridurre le emissioni inquinanti prodotte dai principali settori di attività, ovvero il settore dei trasporti, il settore civile e quello industriale.

Alcuni degli interventi previsti nel Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria sono stati attuati, negli anni passati, attraverso l'adozione, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n° 351, del Piano di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante le stagioni invernali.

In particolare nei più recenti Piani di azione sono stati indicati alle Amministrazioni comunali, come prioritari, i seguenti interventi:

- introduzione o estensione del divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali;
- controllo del rispetto delle temperature massime negli edifici di proprietà pubblica;
- sensibilizzazione al rispetto delle temperature massime negli edifici privati;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti in ambito urbano;
- pulizia di strade, piazzali e marciapiedi esclusivamente tramite spazzamento ad umido;
- programmazione di giornate ecologiche.

Al riguardo, con deliberazione n° 2684 del 6 novembre 2009, la Giunta provinciale ha adottato il Piano di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici per i periodi novembre 2009 - marzo 2010 e novembre 2010 - marzo 2011.

A seguito delle modifiche recentemente intervenute a livello normativo comunitario e statale nel settore della qualità dell'aria ambiente, si rende, ora, necessario il ricorso ad uno strumento diverso dai piani di azione per l'attuazione dei provvedimenti di carattere strutturale previsti nel Piano di tutela della qualità dell'aria, in quanto è stato stabilito un criterio più restrittivo per la definizione dei contenuti dei piani di azione, come di seguito specificato.

Con D.Lgs. 13 agosto 2010, n° 155, (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), sono state sostituite le precedenti disposizioni statali di matrice comunitaria, realizzando un quadro normativo unitario ed aggiornato per la disciplina delle attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, in particolare il D. Lgs. n° 155 del 2010 ha abrogato il D.Lgs. n° 351 del 1999, unitamente a tutta la recente normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente.

Tra le diverse novità introdotte dalla nuova disciplina, si segnalano in particolare le disposizioni concernenti la predisposizione dei piani di azione; l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n° 155 del 2010 prescrive che i piani di azione abbiano ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possono causare un superamento o che possono pregiudicare il processo di raggiungimento dei valori limite o di perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura, non sono prevedibili e contrastabili attraverso i piani e le misure a carattere generale di cui agli articoli 9 e 13 del medesimo decreto legislativo.

Sotto questo profilo, gli interventi previsti dal Piano di azione adottato con deliberazione della Giunta provinciale n° 2684 del 6 novembre 2009 (limitazione del traffico, utilizzo razionale degli impianti di riscaldamento civile, lavaggio delle strade, divieto di bruciare all'aperto residui vegetali, ecc.), presentando carattere strutturale in quanto estesi a tutta la stagione invernale, non risultano rispondenti alla disciplina stabilita dal D.Lgs. n° 155 del 2010 in merito ai piani di azione. Alla luce delle nuove disposizioni normative, infatti, tali misure sono più correttamente classificabili come interventi strutturali e permanenti in applicazione del più generale piano di tutela della qualità dell'aria.

Se da un lato, dunque, il Piano di azione deve essere adeguato al nuovo strumento normativo, contemplando soltanto interventi emergenziali da adottare nelle situazioni di inquinamento acuto, dall'altro si rende necessario adottare i provvedimenti di tipo strutturale sopra elencati, attraverso specifico atto, in attuazione del Piano di tutela della qualità dell'aria.

Con deliberazione n° 368 di data 4 marzo 2011, la Giunta provinciale, sulla base di quanto sopra esposto, ha approvato il documento *“Attuazione del Piano provinciale di tutela di qualità dell'aria con riferimento ai provvedimenti di carattere strutturale per il contenimento degli inquinanti atmosferici durante il periodo invernale”*.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Considerato che tale Piano ha l'obiettivo di definire strategie di intervento volte a garantire la tutela della Qualità dell'aria ambiente attraverso misure da adottare per ridurre le emissioni inquinanti.

Rilevato che fra le principali fonti di emissione degli inquinanti atmosferici vi è il traffico veicolare stradale.

Ritenuto quindi opportuno adottare, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano di Azione suddetto, i provvedimenti restrittivi della circolazione veicolare di tipo stagionale permanente, vietando la circolazione di tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1, i veicoli diesel Euro 2 sprovvisti di dispositivo antiparticolato omologato e i motocicli e ciclomotori con motori endotermici a 2 tempi, Euro 0 ed Euro 1 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 nel periodo compreso tra il 27 novembre 2016 – 26 marzo 2017 con le seguenti modalità:

durante tutto il periodo di durata del piano:

- vengono incrementate, quando compatibili con le condizioni meteo, le attività di lavaggio delle strade per contenere il contributo derivato dalla risospensione del materiale particolato alla concentrazione totale di polveri sottili;
- viene fatto divieto di effettuare operazioni di pulizia di strade, marciapiedi, piazzali e giardini con macchine soffiatrici e spazzatrici a secco;
- vige il divieto di accensione di fuochi all'aperto (ordinanza n° 10269 del 18 febbraio 2005);
- si dispone il rispetto delle temperature massime negli edifici di proprietà pubblica;
- si richiede alla cittadinanza il rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici, con riferimento ai valori previsti dal D.P.R. 412/1993 e s.m. cioè 18° + 2° di tolleranza per gli edifici della categoria E.8 "*attività industriali e artigianali*" e 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie;
- si dispone il rispetto di una serie di misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili;
 - ✓ bagnatura delle piste di cantiere;
 - ✓ pulizia dei pneumatici dei mezzi di cantiere in uscita dal cantiere stesso;
 - ✓ copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali che possano rilasciare polverosità;
 - ✓ moderazione della velocità nelle aree di cantiere;
 - ✓ gestione appropriata dei cumuli di materiali;
- si richiede alla popolazione l'adozione di comportamenti virtuosi finalizzati al contenimento delle emissioni da traffico veicolare;
 - ✓ preferire il mezzo di trasporto pubblico a quello privato;
 - ✓ adottare soluzioni di carpooling;
 - ✓ adottare idonei comportamenti alla guida, come accelerare gradualmente e rispettare i limiti di velocità;
 - ✓ mantenere l'efficienza dell'auto sottoponendola a verifiche periodiche e mantenere i pneumatici alla corretta pressione;
- nelle zone con altitudine uguale o inferiore a 250 m la popolazione viene invitata ad evitare l'utilizzo della legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici e per gli impianti di economia domestica quando siano integrativi di impianti per riscaldamento a metano, gasolio, GPL o altri combustibili ammessi;
- viene limitato l'esercizio degli impianti termici di riscaldamento invitando a ridurre la temperatura massima a 18° negli edifici classificati dal D.P.R. 412/1993 nella categoria E.8 "*attività industriali e artigianali*" e a 20° negli edifici delle altre categorie, fatta eccezione per la categoria E.3 "*Edifici adibiti a ospedali, cliniche o*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

case di cura e assimilabili, asili nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari”.

Rilevato che la presente ordinanza rientra nelle competenze dell'autorità sindacale ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n° 3/L.

Visto decreto legislativo 13 agosto 2010, n° 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale d.d. 6 novembre 2009 n° 2684.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale d.d. 23 dicembre 2010 n° 2989.

Vista l'ordinanza n° 12448 del 16 novembre 2007.

Visti gli articoli 5 comma 3, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada, che dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

INVITA

Tutta la popolazione:

- ad usare il meno possibile l'automobile, privilegiando l'uso del mezzo pubblico o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
- ad assumere i seguenti comportamenti virtuosi finalizzati al contenimento delle emissioni da traffico veicolare;
- a preferire il mezzo di trasporto pubblico a quello privato;
- ad adottare soluzioni di carpooling;
- ad adottare idonei comportamenti alla guida, come accelerare gradualmente e rispettare i limiti di velocità;
- a spegnere il motore nel caso di soste prolungate;
- a mantenere l'efficienza dell'auto sottoponendola a verifiche periodiche e mantenere i pneumatici alla corretta pressione;
- al rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici, con riferimento ai valori previsti dal D.P.R. 412/1993 e s.m. cioè 18° + 2° di tolleranza per gli edifici della categoria E.8 "attività industriali e artigianali" e 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie;
- ad evitare, nelle zone con altitudine uguale o inferiore a 250 m, l'utilizzo della legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici e per gli impianti di economia domestica quando siano integrativi di impianti per riscaldamento a metano, gasolio, GPL o altri combustibili ammessi;
- a limitare l'esercizio degli impianti termici di riscaldamento riducendo la temperatura massima a 18° negli edifici classificati dal D.P.R. 412/1993 nella categoria E.8 "*attività industriali e artigianali*" e a 20° negli edifici delle altre categorie, fatta eccezione per la categoria E.3 "*Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, asili nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari*".

INVITA ALTRESÌ

Gli operatori economici:

- a rispettare le misure preventive di seguito riportate per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- bagnatura delle piste di cantiere;
- pulizia dei pneumatici dei mezzi di cantiere in uscita dal cantiere stesso;
- copertura con idonei teloni dei carichi trasportati nel caso di materiali che possano rilasciare polveri;
- moderazione della velocità nelle aree di cantiere;
- gestione appropriata dei cumuli di materiali;

ORDINA

Su tutte le strade di competenza comunale all'interno del territorio amministrativo del Comune di Rovereto:

l'istituzione del divieto di transito dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì nel periodo compreso fra il 27 novembre 2016 – 26 marzo 2017, fatte salve diverse disposizioni che potranno essere emanate a seguito di valutazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale:

1. **ad ogni sorta di motociclo e ciclomotore a due tempi, avente livello di emissione** rispondenti a normative antecedenti alle direttive 97/24 CE cap. 5 fase II, 2002/51/CE fase A, 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase A, 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A, 2006/120/CE fase A, 2006/72/CE fase A e 2009/108/CE fase A.
(Motocicli e ciclomotori classificati EURO 0 e EURO 1);
2. **ad ogni sorta di autoveicolo avente livelli di emissione** rispondenti a normative antecedenti alle direttive 91/441 CEE, 91/542 CEE punto 6.2.1.A e 93/59 CEE.
(Veicoli classificati EURO 0);
3. **ad ogni sorta di veicolo diesel avente livelli di emissione** rispondenti a normative antecedenti alle direttive 91/542 CEE punto 6.2.1.B, 94/12 CEE, 96/1 CEE, 96/44 CEE, 96/69 CE, 98/77 CE;
(Veicoli diesel classificati EURO 1);
4. **ad ogni sorta di di veicolo diesel avente livelli di emissione** rispondenti a normative antecedenti alle direttive 98/69 CE, 98/77 CE rif. 98/69 CE, 1999/96 CE, 1999/102 CE rif. 98/69 CE, 2001/1 CE rif. 98/69 CE, 2001/27 CE rif.1999/96 CE riga A, 2001/100 CE A, 2002/80 CE A, 2003/76 CE A e 2006/96 CE A sprovvisti di dispositivo antiparticolato omologato;
(Veicoli diesel classificati EURO 2 sprovvisti di filtro antiparticolato omologato).

ORDINA ALTRESÌ

1. Per tutto il periodo di durata del piano ossia dal 27 novembre 2016 – 26 marzo 2017:
 - ✓ il divieto di mantenere acceso il motore:
 - degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, la partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico.
 - ✓ al gestore del servizio pubblico competente che la pulizia delle strade, piazzali, marciapiedi e/o giardini sia effettuata solo mediante raccolta e spazzamento ad umido;
 - ✓ al medesimo gestore di procedere, compatibilmente con le condizioni atmosferiche presenti, al lavaggio e alla spazzatura delle strade principali con cadenza settimanale, con possibilità di incrementare il numero dei lavaggi dopo tre giorni di superamento delle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

soglie stabilite per i vari inquinanti dalla normativa vigente nella stazione di monitoraggio sita nel Comune di Rovereto, secondo modalità tecnico-economiche da concordare con i Servizi comunali competenti;

- ✓ il rispetto dell'ordinanza n° 10269 del 18.02.2005 - divieto di accensione fuochi all'aperto;
- ✓ alle strutture comunali il rispetto delle temperature massime negli edifici di proprietà pubblica.

sono esclusi dal divieto di transito i seguenti veicoli:

- ✓ ambulanze, autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente ed autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;
- ✓ autobus adibiti al trasporto pubblico e veicoli adibiti a trasporto pubblico da piazza e da noleggio, autoveicoli della Forze di Polizia statale e locale, Forze Armate e dei servizi di soccorso pubblico;
- ✓ autoveicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, pulizia strade e fognature;
- ✓ autoveicoli adibiti al trasporto dei generi alimentari deperibili;
- ✓ autoveicoli utilizzati per la distribuzione dei giornali;
- ✓ autoveicoli destinati all'assistenza domiciliare ed il trasporto pasti a domicilio;
- ✓ mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap, segnalati dall'apposito contrassegno di legge nonché veicoli immatricolati per il trasporto collettivo dei disabili per le sole esigenze di trasporto dei medesimi;
- ✓ autoveicoli delle Amministrazioni pubbliche e delle società di servizio pubblico per compiti di istituto;
- ✓ veicoli del consorzio CORAT - ex Consorzio Autoscuole del Trentino nonché i veicoli utilizzati per le esercitazioni e gli esami di guida;
- ✓ veicoli e macchine operatrici adibite al servizio di sgombero neve nonché veicoli utilizzati dal personale tecnico comunale nel corso del proprio turno di reperibilità;
- ✓ autoveicoli impiegati da operatori commerciali per fiere e/o mercati che si svolgono sul territorio comunale per il solo transito dalla sede al posteggio in concessione o viceversa;
- ✓ autoveicoli in dotazione agli istituti di vigilanza privata inequivocabilmente riconoscibili come tali per i servizi di competenza;
- ✓ autoveicoli delle testate giornalistiche e radiotelevisive riconoscibili mediante scritte o stemma o logo esterni;
- ✓ autoveicoli con targa straniera condotti da persona residente all'estero;
- ✓ veicoli con alimentazione elettrica, a gas GPL o metano, bi-fuel (benzina-metano o benzina-GPL), veicoli ibridi regolarmente omologati nonché veicoli euro 3, 4 e 5;
- ✓ mezzi agricoli e macchine operatrici limitatamente alle operazioni improrogabili
- ✓ i veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da malattie invalidanti e sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
- ✓ mezzi utilizzati dal personale provinciale durante lo svolgimento di attività di ispezione ambientale o di servizi di reperibilità provinciale connessa all'attività di protezione civile;
- ✓ i veicoli di lavoratori il cui turno di lavoro abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico urbano, limitatamente al percorso tra abitazione e luogo di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante l'articolazione del turno di lavoro;
- ✓ i veicoli con almeno tre persone a bordo, o nel caso di veicoli omologati per un numero di posti inferiore a tre, con almeno due persone a bordo, sempre presenti durante la marcia (veicoli car pooling);
- ✓ i veicoli a servizio dei ministri di culto per l'esercizio delle loro funzioni;
- ✓ veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri di revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata ed al ritorno;
- ✓ veicoli dei donatori di sangue muniti di idoneo certificato attestante la donazione;
- ✓ veicoli classificati nella categoria internazionale N1 "veicoli destinati al trasporto di merci,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

aventi massa massima non superiore a 3,5 t" (art. 47 C.d.S.).

Sono altresì esclusi dal divieto di transito, previo rilascio di apposita deroga e solo in occasione di specifiche manifestazioni i seguenti veicoli:

- ✓ auto storiche, precisando che per auto storiche sono da intendersi i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta.

Tenuto conto dell'attuale situazione viabilistica nonché dei lavori attualmente in corso sulla stessa, sono escluse dal divieto di transito le seguenti strade:

- ✓ i tratti della autostrada insistenti sul territorio comunale;
- ✓ la SS 12 tra il confine comunale a sud con Ala ed il confine a nord con Volano;
- ✓ la bretella di collegamento tra l'uscita autostradale Rovereto nord e la SS 12 alla rotatoria presso lo stadio Quercia;
- ✓ la strada di collegamento, denominata via per Marco, tra l'uscita autostradale Rovereto sud e l'intersezione con la S.S. 240 – Rivana;
- ✓ la S.S. 240 – Rivana e via del Garda fino all'intersezione a Lizzanella con la SS 12;
- ✓ Bretella "Ai Fiori";
- ✓ via Craffonara, via Cavour, via Setaioli, via Calcinari, via Bertolini, piazza del Podestà, via Vicenza e la S.S. 46 del Pasubio;
- ✓ via Dante (tra via Cavour e via Prima Armata), via Prima Armata, piazzale Santa Maria, via Santa Maria, viale Schio e viale Zugna, S.P. 89;
- ✓ Corso Verona nel tratto compreso fra P.le S. Maria e via Fiume, via Fiume, via Benacense nel tratto compreso fra via Fiume e P.le S. Maria;
- ✓ corso Rosmini, viale dei Colli e la S.P.2;
- ✓ viale del Lavoro, via dell'Industria, via Fornaci e tutte le strade in Zona Industriale ad esclusione di via Fermi nel tratto compreso tra Viale del Lavoro e via Tagliamento;
- ✓ via all'Adige, via Pasubio, ed il tratto di Viale Vittoria compreso tra via Pasubio e via Cavour.
- ✓ C.so Bettini, Viale Trento, via Palestrina, via Magazol, via Chiocchetti, via Driopozzo, via Bellini.
- ✓ via Zeni, via Pedroni, via Balista fra l'incrocio con via Pedroni e via Cavalcabò, via Cavalcabò, via Macello, via Prato fra l'incrocio con via Pedroni e l'incrocio con via Macello;
- ✓ via Pasqui, via Azzolini, via Monte Corno, via Manzoni fra l'incrocio con via Monte Corno e l'incrocio con via Pedroni;
- ✓ Via Jacob.

2. Sono temporaneamente sospese tutte le altre ordinanze in contrasto con la presente.
3. La Polizia Municipale è autorizzata a consentire deroghe alla presente ordinanza purché limitate, che non siano in palese contrasto con i provvedimenti adottati e che siano correlate ad interessi pubblici ovvero comprovate situazioni di emergenza o comunque ad altre motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi.
4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 comma 13 del Codice della Strada.
5. La presente ordinanza entra in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere posta in opera a cura del Servizio Urbanistica e Viabilità e resterà in vigore fino al 26 marzo 2017.

DISPONE CHE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

La presente ordinanza sia resa nota mediante :

- ✓ pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ✓ apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le prescrizioni del Codice della strada;
- ✓ comunicazione, data la particolarità e specificità del provvedimento, agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- ✓ rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso e di divieto;
- ✓ comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

DISPONE

La definizione delle operazioni di pulizia e lavaggio delle strade nel periodo di validità della presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- ✓ giurisdizionalmente al TRGA di Trento nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) ai sensi della legge n° 1034 del 6 dicembre 1971 modificata dalla legge 205/2000;
- ✓ straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 21 novembre 1971 n° 1199 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
- Francesco Valduga -